

PROVINCIA DI AREZZO

Contratto di appalto per l'affidamento del servizio di Brokeraggio Assicurativo a favore della Provincia di Arezzo - CIG:
_____.

Scrittura Privata non autenticata soggetta a registrazione in caso d'uso (art. 5 – comma 2 - D.P.R. n. 131 del 26.04.1986).

REGISTRO n. ____/____ CONTR

L'anno duemilaventi_____ (202__) il giorno _____ (____) del mese _____
in Arezzo

TRA

- La **Provincia di Arezzo**, con sede in Arezzo, Piazza della Libertà n. 3, C.F. n. 80000610511, rappresentata dall'**Avv.to Angelo Capalbo**, Segretario Generale della Provincia di Arezzo, nato a Cosenza il 18.08.1962, quale Dirigente del Settore Affari Legali – Programmazione – Organizzazione dell'Ente, legittimato alla stipulazione del presente atto ed in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. ____ del _____.

E

- _____, con sede legale in _____, Via _____, C.F./P.Iva: _____, PEC _____, rappresentata dal **Dott.** _____ in qualità di Legale Rappresentante della stessa Società, come da visura camerale della C.C.I.A.A. di _____, rilasciata in data ____ e depositata in atti;

PREMESSO

Che con Determinazione Dirigenziale a contrarre n. _____ del

_____ è stata disposta l'acquisizione del servizio di Brokeraggio Assicurativo a favore della Provincia di Arezzo, per un periodo di 36 mesi, con opzione di proroga del contratto per 24 mesi, ai sensi dell'articolo 120, comma 10, del D.Lgs. 36/23, per l'importo complessivo di € _____, da appaltare mediante procedura aperta ex art. 71 del D.Lgs. 36/23, su piattaforma telematica S.T.A.R.T., e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in applicazione dell'art. 108 dello stesso Decreto Legislativo, ed è stata altresì approvata la relativa documentazione di gara;

Che – a seguito di apposita procedura di gara - con Determinazione Dirigenziale n. _____ del _____, è stata individuata come aggiudicataria dell'appalto in argomento la Società _____, come risulta dai verbali di Gara;

Che, la Società _____ ha esibito la Polizza di Responsabilità Civile Generale n. _____, con validità dal _____ al _____, con massimale pari ad € _____ = emessa da _____, così come richiesta dall'art. ____ del Capitolato Speciale, allegato sotto la lettera A);

Che la Società _____ ha costituito garanzia fidejussoria per la cauzione definitiva di € _____ =, (diconsi euro _____ / __ =), ai sensi del combinato disposto dell'art. 117, commi 1 e dell'art. 106, comma 8, del D.lgs. 36/2023 - mediante polizza fideiussoria n. _____ del _____ emessa da _____, Agenzia di _____, la quale si intende progressivamente svincolata ai sensi e nei modi disciplinati dall'art. 117, comma 8 del D.lgs. 36/2023 e viene conservata nel fascicolo e, sebbene materialmente non allegata al presente

contratto, ne forma parte integrante e sostanziale. La società ha l'obbligo di reintegrare la cauzione su cui l'Amministrazione abbia dovuto rivalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 117, comma 3.

Con la presente scrittura privata si conviene e stipula quanto segue.

ART. 1 – Oggetto del Servizio

L'incarico viene conferito per lo svolgimento delle attività di seguito elencate che hanno costituito oggetto del Capitolato Speciale, il quale viene allegato al presente Contratto, sotto la lettera A), per costituirne parte integrante e sostanziale:

-

La descrizione di massima dei servizi sopra riportata rappresenta il minimo delle prestazioni contrattuali, inderogabile unilateralmente dalla Società aggiudicataria, e non costituisce un limite alle stesse essendo la Società _____ tenuta ad eseguire ogni intervento, anche se non indicato esplicitamente, ritenuto opportuno e necessario ad assicurare il miglior risultato del servizio richiesto, anche in relazione all'Offerta Tecnica presentata in sede di gara, la quale, seppur non allegata al presente atto, è da considerarsi parte integrante del presente Contratto.

ART. 2 – Durata dell'incarico

Il servizio oggetto del presente affidamento ha durata pari a 36 mesi, con opzione di proroga del contratto per 24 mesi, ai sensi dell'articolo 120, comma 10, del D.Lgs. 36/23. E' escluso il rinnovo tacito. L'Amministrazione

si riserva la facoltà di prorogare il Contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs. 36/23, agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel presente contratto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere il servizio in qualunque momento e anche senza preavviso, in caso di trasferimento delle competenze dell'Ente ad altro soggetto giuridico.

ART. 3 – Compenso del servizio

Il compenso per lo svolgimento del servizio di Consulenza e Brokeraggio Assicurativo sarà corrisposto direttamente dalle Compagnie Assicuratrici nei limiti delle seguenti percentuali sui premi di assicurazione:

5% sui premi polizza RCA e 10% per tutte le altre polizze (non RCA).

I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente che il Broker ha dichiarato dedicato ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 con propria nota acquisita al protocollo n. _____ del _____, conservata in atti.

ART. 4

(Pagamento dei premi assicurativi)

Il pagamento dei premi relativi ai Contratti stipulati, prorogati e/o rinegoziati a partire dalla data di consegna del servizio, avverrà esclusivamente tramite il Broker, il quale si impegna a versarli alla Compagnia interessata, in nome e per conto della Provincia di Arezzo, nei termini e nelle modalità convenuti con la Compagnia stessa.

In ordine alla efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza e di attestato di pagamento da parte del Broker e/o da parte della Compagnia assicuratrice, fanno fede esclusivamente le

evidenze contabili della Provincia di Arezzo, e, pertanto, il mandato di pagamento fatto valere a favore del Broker sarà tenuto a tutti gli effetti, come quietanza liberatoria della Provincia stessa.

Per tutto quanto non previsto si fa rinvio all'art. 118 del D.Lgs. n. 209/2005 ed al Regolamento ISVAP n. 5 del 16.10.2006, in quanto compatibili.

ART. 5 (Referente del Broker e Comunicazioni)

Il Broker si impegna a designare un proprio incaricato, in possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata formazione ed esperienza lavorativa, quale Referente Unico dell'Ente per il Servizio oggetto del presente Capitolato.

Il Referente dovrà garantire il corretto svolgimento del Servizio, dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dall'Ente, recandosi – se richiesto - presso la sede di quest'ultimo.

Il Broker dovrà comunicare, contestualmente alla designazione del Referente, le fasce orarie di presenza ordinaria, i recapiti per il reperimento ed il sostituto del Referente in assenza di quest'ultimo.

ART. 6 (Obblighi delle parti)

Il Broker, nell'espletamento del servizio si impegna a:

1. Garantire la trasparenza dei rapporti con le Compagnie assicurative aggiudicatrici;
2. Mettere a disposizione dell'Ente ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
3. Fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta per conto dell'Ente;

4. Gestire sinistri pregressi denunciati precedentemente all'assunzione dell'incarico di cui al presente atto;
5. Osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e privacy;
6. Applicare a favore dei Dipendenti le condizioni normative, retributive e previdenziali derivanti dall'applicazione dei Contratti Collettivi Nazionali di riferimento, ancorché applicabili. I predetti obblighi si estendono alle norme antinfortunistiche ed in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

Restano di esclusiva competenza dell'Ente Provincia:

1. Le decisioni finali sulle coperture assicurative da adottare, sui criteri e metodi di affidamento delle stesse;
2. L'adozione degli atti amministrativi e dei Capitolati di Appalto;
3. La sottoscrizione di tutti gli atti e dei documenti contrattuali, ivi inclusi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri;
4. La facoltà di recepire in tutto o in parte le proposte formulate dal Broker.

L'Ente si impegna ad indicare negli atti aventi ad oggetto le procedure di selezione del contraente per l'affidamento delle Polizze assicurative, che la gestione del relativo Contratto è affidata al Broker aggiudicatario con oneri a carico della Compagnia assicurativa nella misura richiesta dal Broker in sede di presentazione dell'Offerta Economica.

ART. 7

(Foro competente)

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del Servizio affidato sarà competente il Foro di Arezzo.

ART. 8

(Inadempienze e risoluzione del Contratto)

Nel caso in cui il Broker risultasse inadempiente nella prestazione del servizio e/o non osservasse in tutto o in parte le condizioni riportate nel presente Contratto, nell'Allegato Capitolato Speciale (ALL. A) e nell'Offerta Tecnica presentata, sarà facoltà dell'Ente risolvere unilateralmente, senza alcun onere, in qualsiasi momento, il Contratto ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, previo invio di comunicazione tramite Posta Elettronica Certificata (PEC). La risoluzione del Contratto dovrà essere preceduta da almeno due contestazioni di addebito inviate al Broker a mezzo PEC, alle quali il Broker non abbia adeguatamente risposto, ponendo rimedio al disservizio. La risoluzione del Contratto avverrà di diritto qualora venga meno l'iscrizione all'Albo dei Mediatori di Assicurazione, vengano meno le coperture assicurative di cui agli art. 15 e 16 dell'allegato Capitolato Speciale (All. A), e nel caso di fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo, dichiarati nei confronti del Broker. La risoluzione del Contratto darà diritto all'escussione della cauzione definitiva da parte dell'Ente appaltante ed alla richiesta di eventuali maggiori danni.

ART. 9

(Norme di rinvio)

L'incarico conferito alla Società _____ è disciplinato, oltreché dalle clausole del presente Contratto, da quanto previsto nell'allegato Capitolato Speciale (All. A), dal Codice delle Assicurazioni, approvato con D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209, dal Codice Civile, nonché da ogni altra normativa di settore avente ad oggetto la disciplina dell'attività di intermediazione e consulenza assicurativa.

ART. 10

(Obblighi della Società appaltatrice nei confronti dei propri lavoratori dipendenti)

La Società _____, nell'esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente appalto, si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme in vigore contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i servizi suddetti.

La Società _____ si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

La Società _____ appaltatrice è altresì obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

La Società _____ deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei servizi, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici.

ART. 11

(Interventi sostitutivi dell'Amministrazione appaltante)

In caso di inottemperanza agli obblighi sopra precisati, accertata dalla Stazione Appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante medesima comunicherà alla Società e, se del caso, anche all'Ispettorato stesso, l'inadempienza accertata e procederà alla sospensione del pagamento dei servizi, destinando le somme accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento alla Società delle somme accantonate non sarà effettuato, fino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le sospensioni dei

pagamenti di cui sopra, la Società non potrà opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né ha titolo al risarcimento dei danni.

A garanzia dell'osservanza degli obblighi di cui sopra verrà operata una ritenuta dello 0,50% sull'importo netto progressivo delle prestazioni, per gli effetti di cui all'art. 30, comma 5-bis del D. Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D.lgs. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5 del medesimo articolo, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105 del citato D.lgs. 50/2016.

ART. 12

(Tracciabilità dei flussi finanziari)

La Società in relazione al presente atto, si assume ogni obbligo previsto per l'appaltatore dalla L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Le Parti danno atto che – ai sensi dell'art. 3, comma 8, della citata L. 136/2010 - il presente contratto si intenderà risolto di diritto, nel caso in cui le transazioni vengano eseguite in violazione di quanto disposto dalla medesima Legge, in relazione ai conti correnti utilizzati.

Ai sensi del medesimo comma 8, l'appaltatrice, inoltre, si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Uffi-

cio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione Appaltante, della notizia dell'inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei propri subappaltatori e subcontraenti.

ART. 13

(Divieti)

Il contratto d'appalto non può essere ceduto, a pena di nullità.

La violazione della disposizione comporterà l'annullamento dell'aggiudicazione e la nullità del contratto.

È vietata infine qualunque cessione di credito e qualunque procura che non siano riconosciute dall'Amministrazione appaltante.

ART. 14

(Discordanze negli atti di contratto)

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, la Società appaltatrice ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta all'Amministrazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.

In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

ART. 15

(Norma per la prevenzione della corruzione ai sensi della legge n. 190 del 06 novembre 2012)

La Società dichiara che non sussistono cause di incompatibilità a contrattare con la Stazione Appaltante sotto il profilo della L. 190/2012 e relativi provvedimenti attuativi (c.d. normativa anticorruzione).

Dichiara, in particolare, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. 165/2001 e dell'art. 21 del D.lgs. 39/2013, di non aver concluso contratti di

lavoro subordinato o autonomo, con ex dipendenti o ex incaricati (per incarichi di cui al D.lgs. 39/2013) della Stazione Appaltante - nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto con l'Ente medesimo - i quali abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto della Stazione Appaltante e nei confronti dell'affidatario stesso, negli ultimi tre anni di servizio presso l'Ente.

La Società, inoltre, dichiara di essere consapevole che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente articolo sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

La Società, pertanto, si impegna a non concludere contratti, che integrino la fattispecie di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. 165/2001 e all'art. 21 del D.lgs. 39/2013, per tutto il periodo di vigenza del presente contratto.

ART. 16

(Obblighi derivanti dal Codice di Comportamento del Dipendente Pubblico ai sensi dell'articolo 2, comma 3° del Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013)

La Società si obbliga ad osservare le disposizioni contenute del D.P.R. 62/2013 Regolamento recante il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", nonché gli obblighi sanciti dal Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Arezzo, approvato con Decreto del Presidente n. 117 del 27.11.2023 e pubblicato nella Sezione Amministrazione Trasparente della Stazione Appaltante, per quanto compatibili.

La violazione degli obblighi derivanti dai sopra citati Codici costituiscono causa di risoluzione del presente contratto.

ART. 17

(Trattamento dei dati personali)

La Provincia di Arezzo, titolare del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR) e del D.lgs. n. 101/2018 di adeguamento al Reg. UE 697/2016 informa la Società che i dati/informazioni ad essa relativi verranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza di cui alla citata normativa ed esclusivamente per le finalità attinenti all'esecuzione del presente affidamento ed all'assolvimento dei relativi obblighi di legge mediante strumenti, elettronici e cartacei, idonei a garantire la riservatezza. Il conferimento dei dati suddetti è pertanto necessario ed il relativo trattamento non richiede l'acquisizione del consenso. L'eventuale mancata/inesatta/incompleta comunicazione dei dati potrebbe impedire alla Stazione appaltante l'adempimento dei propri obblighi contrattuali. I dati sono trattati ad opera del personale della Stazione appaltante e di ulteriore personale esterno al medesimo, appositamente designato in qualità di responsabile/Incaricato del trattamento.

Nei casi in cui, per l'adempimento delle prestazioni oggetto del presente Accordo quadro, fosse necessario trattare informazioni e dati personali di terzi dalla Società comunicati alla Stazione appaltante, la Società medesima garantisce che tale comunicazione avverrà nel pieno e totale rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR) e dal D.lgs. n. 101/2018 di adeguamento al Reg. UE 697/2016, impegnandosi ad acquisire, laddove necessario, il valido consenso degli interessati anche a beneficio della Stazione appaltante.

La Società assume la qualifica di titolare del trattamento dei dati personali relativi all'Amministrazione provinciale, al personale dipendente della stessa, ai consulenti/collaboratori per essa operanti e ad ogni altro possibile

soggetto terzo di cui la Società medesima sia venuto a conoscenza nell'esecuzione del presente contratto. In tale ambito, la Società si impegna al rispetto dei principi e degli obblighi di cui al citato GDPR e ad adottare ogni misura tecnica ed organizzativa necessaria a garantire la riservatezza dei dati suddetti ed il loro trattamento secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza.

ART. 18

(Obblighi in materia Responsabilità Civile Terzi)

La Società _____ sotto la propria responsabilità si impegna a mantenere in essere la polizza per la Responsabilità Civile descritta in premessa.

La Società _____ si impegna, inoltre, a trasmettere alla Stazione Appaltante la quietanza di pagamento del premio della ridetta polizza RC Generale, ogni volta che la stessa giungerà a scadenza, così come previsto dall'art. 16 dell'allegato Capitolato Speciale di Appalto (All. A)

ART. 19

(Modifiche negli assetti proprietari)

La Società è tenuta a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura della Società stessa, nonché negli organismi tecnici ed amministrativi.

ART. 20

(Spese contrattuali e registrazione)

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa, compresi i diritti proporzionali, sono a carico della Società appaltatrice. Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni di cui al presente Contratto sono soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, per cui ne verrà richiesta la registrazione solo in caso d'uso.

ART. 20

(Domicilio)

La Società _____, ai fini del presente atto, elegge domicilio presso la Segreteria della Provincia di Arezzo.

Redatto in formato elettronico - ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023- letto, confermato e sottoscritto digitalmente dalle Parti, nonché preventivamente sottoscritto dal Funzionario competente a garanzia reciproca di immodificabilità.

- **Dirigente**
- **Società**

Provincia di Arezzo, Piazza della Libertà n. 3, 52100 Arezzo – C.F. 80000610511 – imposta di bollo assolta con modalità telematica ai sensi della Circolare n. 22/E del 28 luglio 2023 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.